

## **DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE REGIONALE**

**n. 07 del 01/02/2021**

**Oggetto: Annullamento sospensione delle elezioni dei vertici del Comitato C.R.I. di Torino.**

### **IL PRESIDENTE REGIONALE**

**Visto** il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii;

**Visto** il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

**Visto** il DPCM 7 agosto 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.198 del 08-08-2020;

**Visto** il DPCM 7 settembre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 07-09-2020;

**Visto** il DPCM 13 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.253 del 13-10-2020;

**Visto** il DPCM 18 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.258 del 18-10-2020;

**Visto** il DPCM 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.265 del 25-10-2020;

**Visto** il DPCM 3 novembre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41;

**Visto** il DPCM 3 dicembre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.301 del 03-12-2020;

**Visto** il DPCM 14 gennaio 2021 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». (21A00221) (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021 - Suppl. Ordinario n. 2);

**Visto** il vigente Regolamento per l'elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al TITOLO III rubricato "*Elezioni degli organi statutari dei Comitati C.R.I.*";

**Visto** il provvedimento n. 28.20 del 23 novembre 2020 inerente l'indizione delle elezioni cariche associative del Comitato CRI di Torino;

**Tenuto conto** delle operazioni già espletate a livello territoriale per le fasi antecedenti la votazione, quali la presentazione degli elenchi di elettorato e la presentazione delle candidature;

**Visto** il provvedimento 04.21 del 21 gennaio 2020 con cui, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID 2019 e alle misure restrittive emanate dal Governo, sono state sospese le elezioni per il rinnovo delle cariche associative del succitato Comitato;

**Tenuto conto** delle recenti Ordinanze del Ministero della Salute;

**Ravvisata** la necessità di procedere pertanto alla determinazione di una nuova data in cui svolgere le consultazioni elettorali per le cariche associative dei comitato CRI sopraccitato;

**Attese** le verifiche d'ufficio;


## **DETERMINA**

in ragione delle premesse,

- di annullare la sospensione delle elezioni dei vertici del Comitato Territoriali CRI di Torino;

- di fissare la consultazione elettorale per il giorno **07 febbraio 2021 dalle ore 09:00 alle ore 20:00**;
- di dare mandato al Presidente dell'Ufficio Elettorale Locale del Comitato C.R.I. di Torino affinché provveda a garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali nel rispetto delle modalità operative e precauzionali al fine di prevenire il rischio di contagio da Covid-19, secondo le disposizioni indicate nel documento "*Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali*" allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante;
- di approvare l'aggiornamento del calendario degli adempimenti elettorali allegato;
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Commissario del Comitato C.R.I. di Torino;
  - ai Soci del Comitato C.R.I. di Torino tramite il gestionale informatico;
  - al Comandante del Centro di Mobilitazione competente;
  - all'Ispettrice regionale delle Infermiere Volontarie della C.R.I.;
  - alla Commissione elettorale nazionale.

Il Presidente Regionale  
Vittorio Ferrero



ELEZIONI COMITATO DI TORINO				
DATA		ADEMPIMENTO	TITOLARITÀ	NOTE
02/12/2020	60-90 giorni prima delle consultazioni e almeno 60 giorni prima delle scadenze del mandato	INDIZIONE ELEZIONI TRAMITE PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE REGIONALE	Presidente Regionale	art. 6.1
08/12/2020	Entro 15 giorni dalla data di indizione delle consultazioni	ISTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE LOCALE TRAMITE PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE REGIONALE	Presidente Regionale	art. 56.1
1/01/2021	30 giorni prima delle consultazioni	REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI ELETTORALI DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERESSATO * <small>sotto la responsabilità del Presidente del Comitato Territoriale, sono esclusi degli elenchi tutti coloro che risultano incompatibili con le cariche ai sensi dell'articolo 4.1 (b)</small>	Presidente del Comitato Territoriale	art. 7.1
Fino al 16/01/2021	fino a 15 giorni prima delle consultazioni	PRESENTAZIONE LISTE DEI CANDIDATI PRESSO UFFICIO ELETTORALE LOCALE	Soci interessati a candidarsi	art. 9.1
	Entro 48 ore dalla presentazione della candidatura	ESCLUSIONE LISTE DA PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE LOCALE	Ufficio Elettorale Locale	Art. 9.6
	Entro 48 ore dalla comunicazione dell'esclusione all'interessato	RICORSO AVVERSO ESCLUSIONE PRESSO UFFICIO ELETTORALE REGIONALE	Soci esclusi	art. 9.10
	Entro 48 ore dalla presentazione del ricorso	DECISIONE SUL RICORSO DA PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE	Ufficio Elettorale Regionale	art. 9.10
06/02/2021	Giorno precedente alle consultazioni	INSEDIAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE PER SVOLGIMENTO OPERAZIONI PRELIMINARI AL VOTO	Ufficio Elettorale Locale	art. 14.3
07/02/2021	CONSULTAZIONI	CONSULTAZIONI - apertura operazioni di voto ore 9.00 - chiusura operazioni di voto ore 20.00	Presidente del Seggio Elettorale	art. 15.4-5
07/02/2021	Terminate Operazioni di Scrutinio	REDAZIONE VERBALI OPERAZIONI ELETTORALI	Presidente Seggio Elettorale	art. 18.1
07/02/2021	Terminate Operazioni di Scrutinio	PUBBLICAZIONE RISULTATO PROVVISORIO DELLE VOTAZIONI INVIO COPIA ALL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE E NAZIONALE	Ufficio Elettorale Locale	art. 18.2
08/02/2021	Entro 24 ore dalla chiusura del Seggio	CONSEGNA DOCUMENTI ELETTORALI ALL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE (verbale, prospetto di scrutinio, plico contenente schede scrutinate, plico contenente schede vidimate ma non utilizzate)	Presidente Seggio Elettorale	art. 19.1
10/02/2021	Entro 3 giorni dall'affissione del verbale delle operazioni elettorali	RICORSO AVVERSO I RISULTATI DELLE ELEZIONI PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE	Soci interessati	art. 20.1-2
	Entro 3 giorni dalla presentazione del ricorso	DECISIONE SUL RICORSO DA PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE	Ufficio Elettorale Regionale	art. 20.4
11/02/2021	Decorsi 4 giorni dalla data delle consultazioni	PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI	Ufficio Elettorale Regionale	art. 21.1

**Oggetto: Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali.**

Essendo necessario garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali nel rispetto delle modalità operative e precauzionali al fine di prevenire il rischio di contagio da Covid-19 si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione che occorre adottare per la tutela della salute e della sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei Soci aventi diritto al voto.

**ALLESTIMENTO DEI SEGGI**

Per l'allestimento dei seggi, ove possibile, occorre predisporre percorsi di ingresso e di uscita ed eventuale contingentamento degli accessi ove si ravvisi la necessità di evitare assembramenti.

I locali destinati al seggio devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina. Può risultare utile l'utilizzo di apposita segnaletica orizzontale per facilitare il distanziamento.

I locali in questione devono, inoltre, essere dotati di finestre per favorire un ricambio d'aria sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.

Anche per quanto attiene le cabine elettorali, si deve tenere in considerazione lo spazio effettivamente disponibile, tenendo conto dello spazio di movimento.

Deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare nel corso delle operazioni di voto ed anche una periodica disinfezione delle superfici di contatto, compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.

È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio.

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio. È consigliato avere a disposizione un quantitativo di mascherine per far fronte a specifiche necessità sopravvenute (ad esempio una mascherina danneggiata).

Sia al momento dell'accesso sia completate le operazioni di voto si dovrà procedere alla igienizzazione delle mani.

**PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEI SEGGI**

Quanto ai componenti dei seggi elettorali, durante la permanenza nel seggio, essi devono indossare la mascherina, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani.

L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede e, per il Presidente del seggio, anche per il momento dell'inserimento della scheda elettorale nell'urna.

Si spera di aver fornito, con la presente nota, utili indicazioni in merito alla gestione delle procedure elettorali.

A disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente Regionale  
Vittorio Ferrero

